Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 329

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 31 dicembre 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1966, n. **1147.**

Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

Articolo 82. — « Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale, ovvero, in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune medesimo. La impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico mini-

stero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonchè i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente.

Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perchè entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nello albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile ».

Articolo 82/2. — « Le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.

Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado ».

Articolo 82/3. — « Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è immediatamente pubblicata ».

Art. 2.

L'articolo 83 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

Articolo 83. — « Fino a quando non verranno istituiti i Tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, in ogni Regione è istituita la sezione dei Tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, alla quale sono deferite le controversie in materia di operazioni elettorali.

La sezione, che esercita funzioni di organo di giustizia amministrativa di primo grado, è composta di un presidente e di quattro componenti; ed ha sede, per ciascuna Regione, nella città nella quale è la Corte di appello, ovvero il Tribunale, che si costituisce in ufficio elettorale regionale a termini dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Nulla è innovato in ordine alle disposizioni vigenti che riguardano la Regione della Valle d'Aosta.

Il presidente della sezione è scelto tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto. I quattro componenti vengono scelti, l'uno tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, e gli altri tre fra cittadini idonei, elettori della Regione. Questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per i giudici popolari delle Corti di assise, nonchè del titolo finale di studi di istruzione secondaria di secondo grado.

Coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere provinciale o di consigliere comunale per almeno cinque anni, possono essere scelti anche se forniti del titolo finale di studi di istruzione secondaria di primo grado soltanto. I componenti elettivi della sezione, tre effettivi e tre supplenti, sono designati dal Consiglio regionale: ma, fino a quando non saranno costituite le Regioni a Statuto ordinario, in queste la designazione sarà effettuata, secondo le disposizioni e le modalità previste negli articoli seguenti, dai consiglieri provinciali in carica, nelle Province della Regione, nonchè da quelli dei Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, i quali si trovavano in carica all'atto dello scioglimento, e non abbiano perduto la capacità elettorale a norma della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Non possono essere designati nè quindi nominati i consiglieri delle Province e dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, nonchè gli amministratori dei consorzi, dei quali facciano parte Province o Comuni compresi nel territorio della Regione; i componenti degli organi di vigilanza e di controllo sugli enti locali, i dipendenti civili o militari dello Stato; i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e delle istituzioni di assistenza e beneficienza esistenti nella Regione, in attività di servizio.

Le funzioni di segretario della sezione sono affidate ad un consigliere della prefettura, nella quale la medesima ha sede ».

Articolo 83/2. — « Il prefetto della Provincia in cui è istituita la sezione per il contenzioso elettorale, con decreto, convoca in prima e seconda riunione, da tenersi in due domeniche successive, i consiglieri provinciali per la designazione dei componenti effettivi e dei componenti supplenti; e dà immediata comunicazione del suo provvedimento, almeno venti giorni prima della data stabilita per la prima riunione, ai presidenti delle Amministrazioni provinciali della Regione, perchè cu-

rino di darne avviso a tutti i consiglieri provinciali in carica, con l'indicazione delle date e del luogo delle riunioni.

Per quelle Province nelle quali il Consiglio provinciale sia stato sciolto, la comunicazione è fatta al presidente della Commissione straordinaria che provvede agli avvisi nei confronti dei consiglieri in carica all'atto dello scioglimento.

I presidenti delle Amministrazioni provinciali ed i commissari, entro otto giorni dalla comunicazione, trasmettono un elenco di tutti i consiglieri provinciali in carica alla data del decreto di convocazione, ovvero alla data dello scioglimento, al prefetto. Questi, con proprio decreto, procede alla formazione della lista elettorale in triplice esemplare, con l'indicazione dei nominativi di ciascun consigliere, in ordine alfabetico, e della Provincia di rispettiva appartenenza; e trasmette due esemplari alla segreteria del Consiglio provinciale, per le operazioni di votazione ».

Articolo 83/3. — « Nel giorno stabilito per la votazione i presidenti delle Amministrazioni provinciali provvedono alla costituzione dell'ufficio elettorale, e nominano tre scrutatori scelti fra i consiglieri provinciali presenti. Assume la presidenza il presidente dell'Amministrazione provinciale del capoluogo nel quale è istituita la sezione per il contenzioso elettorale: ovvero, in sua mancanza, il presidente più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario generale di detta Amministrazione, o da chi legalmente lo sostituisce. Dichiarata aperta la votazione il presidente procede all'appello nominale dei consiglieri provinciali compresi nella lista elettorale compilata dal prefetto, e li ammette a votare. Esaurito il primo appello, si procede subito ad un secondo appello per coloro che non si sono presentati a votare ».

Articolo 83/4. — « Ciascun consigliere provinciale può indicare nella propria scheda un nominativo per la designazione dei componenti effettivi, e un nominativo per la designazione dei componenti supplenti ».

Articolo 83/5. — « La votazione, in prima convocazione non è valida se non vi ha partecipato la maggioranza degli iscritti; nella seconda riunione, la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Compiute le operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione, ed accerta il numero dei votanti.

Se alla votazione in prima convocazione non ha preso parte la maggioranza dei consiglieri iscritti nella lista, il presidente ne dichiara l'invalidità e provvede immediatamente alla distruzione delle schede senza aprirle.

Se invece è accertata la validità della votazione, procede allo scrutinio e comunica i risultati da trascrivere nel verbale redatto in duplice esemplare. Sono proclamati designati i tre candidati effettivi ed i tre candidati supplenti che hanno riportato il maggior numero di voti validi nelle rispettive qualifiche.

A parità di voti, viene designato il più anziano di età.

Un esemplare del verbale è immediatamente trasmesso alla prefettura per l'inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'altro rimane depositato presso la segreteria dell'Amministrazione provinciale ».

Articolo 83/6. — « La designazione dei membri effettivi e dei membri supplenti della sezione per il contenzioso elettorale da parte dei Consigli regionali delle Regioni, a Statuto speciale, e del Consiglio provinciale di Campobasso per la Regione Molise, vengono effettuate mediante deliberazioni.

Si applicano le norme di procedura proprie di ciascun consesso, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti per quanto concerne il sistema di votazione, lo scrutinio e le proclamazioni ».

Articolo 83/7. — « La sezione per il contenzioso elettorale è costituita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; tale decreto contiene la nomina anche dei membri supplenti. I funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, nominati presidenti o componenti del Collegio, durano in carica cinque anni; e per tale periodo sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti in materia, e vengono posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essi non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:

a) morte;

b) dimissioni;

c) collocamento a riposo per limiti di età;

d) collocamento in aspettativa per infermità, per un periodo non inferiore a due mesi;

e) abituale negligenza nell'adempimento dei doveri del proprio ufficio o grave violazione dei medesimi.

La sostituzione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; nei casi di cui alla lettera *e*) deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato.

I componenti designati dal Consiglio regionale, ovvero dai Consigli provinciali, sono nominati pure per un periodo di cinque anni; e non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di

a) morte;

b) dimissioni;

c) perdita dei requisiti richiesti per la nomina a giudice popolare;

d) assunzione di una delle cariche o di uno dei servizi che costituiscono motivo di incompatibilità;

e) infermità che impedisca l'esercizio delle funzioni per un periodo superiore a due mesi;

f) abituale negligenza nell'adempimento dei doveri specie in relazione alla partecipazione alle sedute o grave violazione dei doveri medesimi.

Si applicano per la sostituzione, le norme di cui al precedente comma secondo, previa nuova designazione da parte del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali ».

Articolo 83/8. — « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono inoltre nominati i presidenti supplenti e i componenti supplenti, in numero complessivo di dieci, tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica rispettivamente non inferiore a vice prefetto e a vice prefetto ispettore, collocati fuori ruolo per un periodo di cinque anni e posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la sostituzione dei presidenti e dei componenti che appartengono alla stessa Amministrazione e si trovino temporaneamente impediti.

L'assegnazione temporanea alle varie sezioni è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Articolo 83/9. — « La Sezione per il contenzioso elettorale giudica con l'intervento dei cinque suoi componenti.

I membri supplenti nominati su designazione del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali, prendono parte alle adunanze della sezione soltanto se mancano i componenti effettivi, ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti ».

Articolo 83/10. — « La sezione per il contenzioso elettorale ha sede presso la Prefettura, che provvede a fornire i locali, il personale esecutivo ed ausiliario, ed i servizi occorrenti. Nella Regione Trentino-Alto Adige ha sede presso gli Uffici del Commissariato del Governo. Al presidente ed al componente funzionario fuori ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, è corrisposto, a carico del Ministero medesimo il trattamento economico rispettivamente di consigliere di Stato e di primo referendario del Consiglio di Stato, ove sia più favorevole.

Ai componenti elettivi, è corrisposta, sempre a carico del Ministero dell'interno una medaglia di presenza di lire cinquemila per ogni seduta, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura stabilita per i primi referendari del Consiglio di Stato ».

Articolo 83/11. — « Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, la sezione, udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonchè i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la sezione provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della sezione, al sindaco, perchè provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel titolo II del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88, nonchè quelle contenute nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 643, e nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 644 ».

Articolo 83/12. — « Contro le decisioni emesse in primo grado dalla sezione per il contenzioso elettorale, è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei confronti dei quali è necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di giorni 20 dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato.

Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione.

Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura relative al procedimento, dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i termini sono però ridotti alla metà ».

Art. 3.

Nei giudizi elettorali, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa, non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato.

Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.

Art. 4.

L'articolo 84 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto.

L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 9 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente:

Articolo 9-*bis*. — « La decadenza dalla qualità di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge, è pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

La decadenza dalla qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonchè al sindaco quale presidente del Consiglio comunale.

L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.

Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.

La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilità e alla decadenza dalla qualità di sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa previste dall'articolo 6 ».

Art. 6.

Il terzo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

« La sospensione è pronunziata dalla Sezione per il contenzioso elettorale.

Contro il relativo provvedimento è ammesso ricorso anche per il merito, al Consiglio di Stato.

Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione.

Al procedimento si applicano le norme che regolano l'ordinario giudizio davanti al Consiglio di Stato medesimo; tutti i termini sono però ridotti alla metà ».

Art. 7.

L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato.

Le norme contenute nei precedenti articoli e nello articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano altresì per i Consigli provinciali, sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia per quanto riguarda la materia relativa all'ineleggibilità, alla decadenza, all'incompatibilità dei consiglieri provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il capoluogo della Provincia.

Norme transitorie

Art. 8.

I ricorsi in materia di eleggibilità o di decadenza, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, devono essere trasmessi di ufficio al Tribunale civile competente per territorio entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Quelli in materia di operazioni elettorali, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale vanno trasmessi, con le stesse modalità, alla segreteria della sezione per il contenzioso elettorale, entro il termine di 15 giorni dalla costituzione di questa.

I termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 82, 83/11 e 9-*bis* del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificati dalla presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per le questioni in materia di eleggibilità, decadenza, ed operazioni elettorali, sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le quali, alla predetta data, non era stato presentato ricorso e non era scaduto il termine per la impugnativa davanti al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1966, n. 1148.

Integrazione dello stanziamento del capitolo n. 1851 (restituzioni e rimborsi I.G.E.) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1966 (lire 7.000 milioni).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Lo stanziamento del capitolo n. 1851 « Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata » dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1966, è aumentato di lire 7.000.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1966, n. 1149.

Disciplina dell'ora legale per l'anno 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Dalle ore zero del 28 maggio alle ore una del 24 settembre 1967, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — SCALFARO — ANDREOTTI — GUI — BOSCO — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 73. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1966, n. **1150.**

Prelevamento di lire 598.231.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 598.231.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1966.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On.le concerne il prelevamento di lire 598.231.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Assegni e indennità agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari (cap. n. 1053) . . L. 42.000.000
(in relazione a sopravvenute imprescindibili esigenze prima non prevedibili)

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo (Corte dei conti - cap. 1672) . .	L. 90.000.000	
Spese postali e telegrafiche (Corte conti - cap. n. 1697) .	» 1.275.000	
Spese d'ufficio (Corte dei conti - capp. nn. 1741, 1761 e 1781)	» 1.600.000	
		» 92.875.000
Compenso ai docenti (Scuola superiore della pubblica Amministrazione - cap. n. 1524) .	» 11.000.000	
Fitto di locali (Avvocatura dello Stato - cap. n. 1825)	» 3.336.000	
Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (Servizi centrali del tesoro - cap. n. 1875 - Servizi risarcimento danni di guerra - cap. n. 3383)	L. 30.000.000	
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (Servizi centrali del tesoro - cap. n. 1878)	» 22.000.000	
Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni (Servizi centrali del tesoro - cap. 1911)	» 3.000.000	
Spese di rappresentanza (Servizi centrali del tesoro - cap. n. 1912)	» 1.000.000	
Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione del tesoro - di Consigli, Comitati e Commissioni (Servizi centrali del tesoro - capitolo n. 1922)	» 11.000.000	
Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti (Servizi centrali del tesoro - cap. n. 1930)	» 6.300.000	
Spese casuali (Servizi centrali del tesoro - cap. n. 1931) . . .	» 1.500.000	
Spese di esercizio del servizio relativo alla emissione, col sistema meccanografico, degli ordini di pagamento delle pensioni e degli stipendi (Servizi speciali del tesoro - cap. n. 2128)	» 50.000.000	
Fitto di locali (Servizi informazioni e proprietà intellettuali - capitolo n. 2537)	» 5.980.000	
		L. 145.116.000

(integrazioni necessarie in relazione a sopravvenute imprescindibili esigenze di servizio prima non adeguatamente prevedibili)

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio (cap. n. 2173) . . . . . . » 9.000.000
(per remunerare le prestazioni rese per la produzione di monete metalliche)

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione del tesoro - di Consigli, Comitati e Commissioni (cap. n. 2901) . . . . » 38.000.000
(in relazione a sopravvenute maggiori esigenze connesse con l'attività degli Organi tecnico-consultivi della Direzione generale delle pensioni di guerra)

Ministero delle finanze:

Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto e alle Segreterie particolari (cap. n. 1003)	L. 13.740.000	
Spese per l'acquisto ed il noleggio di materiale tecnico (cap. n. 1345)	» 28.000.000	
Spese per i servizi schedaristici degli uffici delle imposte dirette; spese per l'acquisto ed il noleggio di materiale tecnico (macchine, schedari, materiale cartotecnico) occorrente al funzionamento dello Schedario generale dei titoli azionari (cap. n. 1466)	» 125.000.000	
		» 166.740.000

(per inderogabili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili)

Acquisto di pietrine focaie (cap. n. 1121) . . » 5.000.000
(in relazione a indilazionabili esigenze connesse con le aumentate richieste dei consumatori)

Ministero di grazia e giustizia:

Spese casuali (cap. n. 1059) . . . . . . L. 700.000
(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)

Ministero della pubblica istruzione:

Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto (cap. n. 1053) . . . . L. 2.800.000
(per inderogabili esigenze prima non adeguatamente prevedibili)

Ministero dell'interno:

Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. n. 1461) . . . . L. 60.000.000
(per inderogabili spese relative alla lotta alla delinquenza e ad altre inerenti a speciali servizi di sicurezza nonchè a quelle per la lotta alla delinquenza organizzata prima non prevedibili)

Ministero delle partecipazioni statali:

Fitto di locali (cap. n. 1066) . . . . . . L. 6.000.000
(per inderogabili esigenze prima non adeguatamente prevedibili)

Ministero della sanità:

Fitto di locali (cap. n. 1067) . . . L. 30.000.000
(per sopravvenute inderogabili esigenze)

L. 598.231.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, è autorizzato il prelevamento di L. 598.231.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 1053. — Assegni e indennità agli addetti ai Gabinetti, ecc. . L. 42.000.000

Cap. n. 1524. — Compenso ai docenti » 11.000.000

Cap. n. 1672. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo . . » 90.000.000

Cap. n. 1697. — Spese postali e telegrafiche . . . . L. 1.275.000

Cap. n. 1741. — Spese d'ufficio . . » 650.000

Cap. n. 1761. — Spese d'ufficio . . » 490.000

Cap. n. 1781. — Spese d'ufficio . . » 460.000

Cap. n. 1825. — Fitto di locali . . » 3.336.000

Cap. n. 1875. — Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 . . . . » 25.500.000

Cap. n. 1878. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale . . . . » 22.000.000

Cap. n. 1911. — Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . . » 3.000.000

Cap. n. 1912. — Spese di rappresentanza . . . . » 1.000.000

Cap. n. 1922. — Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Amministrazione del tesoro - di consigli, comitati e commissioni . . . . » 11.000.000

Cap. n. 1930. — Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti . . . . » 6.300.000

Cap. n. 1931. — Spese casuali . . » 1.500.000

Cap. n. 2128. — Spese di esercizio del servizio relativo alla emissione, col sistema meccanografico, degli ordini di pagamento delle pensioni e degli stipendi, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 2173. — Compensi per lavoro straordinario al personale operaio » 9.000.000

Cap. n. 2537. — Fitto di locali . . » 5.980.000

Cap. n. 2901. — Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione del tesoro - di consigli, comitati e commissioni . . . . » 38.000.000

Cap. n. 3383. — Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 . . . » 4.500.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1003. — Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto, ecc. . . . . L. 13.740.000

Cap. n. 1121. — Acquisto delle pietrine focaie, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 1345. — Spese per l'acquisto ed il noleggio di materiale, ecc. . . . » 28.000.000

Cap. n. 1466. — Spese per i servizi schedaristici degli uffici delle imposte dirette, ecc. . . . . » 125.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 1059. — Spese casuali . . L. 700.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 1053. — Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto, ecc. . . . . L. 2.800.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1461. — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. . . L. 60.000.000

Ministero delle partecipazioni statali:

Cap. n. 1066. — Fitto di locali . . » 6.000.000

Ministero della sanità:

Cap. n. 1067. — Fitto di locali . . » 30.000.000

L. 598.231.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1151.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X Papa, nel comune di Iglesias (Cagliari).

N. 1151. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 15 luglio 1965, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 10 febbraio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X Papa, in rione « Serra Perdosa » del comune di Iglesias (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1152.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Domenico, in Rutigliano (Bari).

N. 1152. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore Apostolico di Conversano in data 8 settembre 1965, integrato con dichiarazione del 13 luglio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Domenico, in Rutigliano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1153.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in Monte Sant'Angelo (Foggia).

N. 1153. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in Monte Sant'Angelo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1154.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Lucia, in Ascoli Satriano (Foggia).

N. 1154. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Satriano in data 22 dicembre 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Lucia, in Ascoli Satriano (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO PREFETTIZIO 10 dicembre 1966.

Sostituzione di due componenti del Consiglio provinciale di sanità di Matera.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto prefettizio 17 maggio 1965, n. 5266, relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1965-1967;

Visto che, in data 10 dicembre 1966, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi di Matera, hanno chiesto la sostituzione dei propri rappresentanti, trasferiti ad altra sede, in seno al predetto Collegio, designando, rispettivamente il dott. Nicola Mondelli ed il dott. Ilario Romanelli;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione richiesta;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Nicola Mondelli ed il dott. Ilario Romanelli sono nominati, per il restante periodo del triennio 1965-1967, componenti del Consiglio provinciale di sanità, quali rappresentanti rispettivamente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Francesco Strina e del dott. Tommaso Panunzio.

Matera, addì 10 dicembre 1966

Il prefetto: FAZZUTTI

(10557)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 dicembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Donnell D. Smith, Console degli U.S.A. a Napoli.

In data 10 dicembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ramel Henrik, Console generale di Svezia a Genova.

(10574)

In data 10 dicembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Peter J. de Vos, Vice console degli U.S.A. a Napoli.

In data 10 dicembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Joseph C. Wheeler, Console generale degli U.S.A. a Firenze.

(10575)

In data 10 dicembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Rush W. Taylor, Jr, Vice console degli U.S.A. a Firenze.

In data 10 dicembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mario Calcagno, Console generale onorario della Repubblica Dominicana a Genova.

(10576)

In data 10 dicembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor William W. Lehfeldt, Console degli U.S.A. a Napoli.

In data 10 dicembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Shigeio Nikai, Console generale del Giappone a Milano.

(10577)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di laurea

La dott.ssa Wanda Magno nata Barletta, nata a Ceglie Messapico (Brindisi) il 10 dicembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Lettere rilasciatogli dall'Università di Bari il 15 settembre 1947.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

Il dott. Mario Amodeo, nato a Carassai (Ascoli Piceno) il 12 giugno 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 31 gennaio 1947.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Domenico Alfidi, nato a Luco dei Marsi (L'Aquila) il 23 novembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Lettere rilasciatogli dall'Università di Roma il 26 agosto 1947.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa comunale di produzione e lavoro di Castelmaggiore », con sede in Castelmaggiore (Bologna), in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 dicembre 1966 è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa comunale di produzione e lavoro di Castelmaggiore », con sede in Castelmaggiore (Bologna), composto dai signori:

D'Agata prof. Gaetano, presidente;
Lentini Giorgio e Patini comm. Ugo, membri.

(10362)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pescorocchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1966, il comune di Pescorocchiano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.840.003, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10699)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data dicembre 1966, il comune di Cavarzere (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 204.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10700)

Autorizzazione al comune di Bucchianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, il comune di Bucchianico (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.647.043, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10701)

Autorizzazione al comune di San Martino sulla Marrucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, il comune di San Martino sulla Marrucina (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.975.837, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10702)

Autorizzazione al comune di Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Pedace (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.229.217 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Autorizzazione al comune di Castiglione Cosentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, il comune di Castiglione Cosentino (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.215.080 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10704)

Autorizzazione al comune di Barete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, il comune di Barete (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.740.338 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10705)

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Otranto (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.940.985 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10706)

Autorizzazione al comune di Margherita di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Margherita di Savoia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.436.010 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10707)

Autorizzazione al comune di Serrastretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Serrastretta (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.629.147 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10708)

Autorizzazione al comune di Castelnovo Bariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Castelnovo Bariano (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.842.395 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10709)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Calto (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.125.745 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10710)

Autorizzazione al comune di Crespino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Crespino (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.094.985 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10711)

Autorizzazione al comune di Monteforte Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Monteforte Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.497.037 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10712)

Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.990.485 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10713)

Autorizzazione al comune di Suardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Suardi (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.803.986 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10714)

Autorizzazione al comune di Bedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Bedonia (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.338.629 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10715)

Autorizzazione al comune di Licciana Nardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Licciana Nardi (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.601.130 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10716)

Autorizzazione al comune di Stazzema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Stazzema (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.699.840 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10717)

Autorizzazione al comune di Maenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Maenza (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.114.175 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10718)

Autorizzazione al comune di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Pignataro Interamna (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.638.822 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10719)

Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Santopadre (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.312.524 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10720)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di San Pietro Vernotico (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.598.028, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 6393 della *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 17 dicembre 1966.

(10684)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

Corso dei cambi del 29 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,44	624,94	624,95	624,60	624,90	624,40	624,95	624,60	624,50	624,90
$ Can.	576,44	576,65	576,80	576,50	576,30	576,42	576,925	576,50	576,45	576,45
Fr. Sv.	144,46	144,51	144,51	144,405	144,45	144,45	144,51	144,405	144,48	144,50
Kr. D.	90,45	90,42	90,53	90,49	90,45	90,45	90,50	90,49	90,46	90,45
Kr. N.	87,40	87,40	87,45	87,435	87,45	87,39	87,46	87,435	87,43	87,45
Kr. Sv.	120,68	120,78	120,77	120,715	120,70	120,67	120,79	120,715	120,73	120,75
Fol.	172,69	172,79	172,83	172,725	172,75	172,66	172,82	172,725	172,73	172,75
Fr. B.	12,48	12,495	12,4975	12,4825	12,48	12,48	12,49625	12,4825	12,50	12,50
Franco francese	126,20	126,15	126,24	126,095	126,10	126,22	126,13	126,095	126,17	126,17
Lst.	1742,38	1743,90	1744,15	1742,95	1743 —	1742 —	1743,80	1742,95	1742,95	1743,60
Dm. occ.	157,25	157,16	157,16	157,045	157,18	157,25	157,12	157,045	157,26	157,20
Scell. Austr.	24,14	24,15	24,26	24,15	24,10	24,14	24,145	24,15	24,14	24,145
Escudo Port.	21,72	21,725	21,74	21,735	21,75	21,72	21,7175	21,735	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,42	10,425	10,44	10,4325	10,43	10,42	10,425	10,4325	10,43	10,43

Media dei titoli del 29 dicembre 1966

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,30

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1966

Valuta	
1 Dollaro USA	624,775
1 Dollaro canadese	576,712
1 Franco svizzero	144,457
1 Corona danese	90,495
1 Corona norvegese	87,447
1 Corona svedese	120,752
1 Fiorino olandese	172,772
1 Franco belga	12,489
1 Franco francese	126,112
1 Lira sterlina	1743,375
1 Marco germanico	157,082
1 Scellino austriaco	24,147
1 Escudo Port.	21,726
1 Peseta Sp.	10,429

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

Corso dei cambi del 30 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,60	624,70	624,80	624,45	624,70	624,60	624,60	624,45	624,60	624,70
$ Can.	576,59	576,50	576,40	575,75	576,30	576,50	575,90	576,75	576,50	576,50
Fr. Sv.	144,46	144,35	144,36	144,295	144,40	144,40	144,15	144,295	144,40	144,40
Kr. D.	90,47	90,48	90,53	90,40	90,45	90,49	90,50	90,40	90,49	90,50
Kr. N.	87,43	87,44	87,40	87,37	87,45	87,33	87,37	87,37	87,43	87,44
Kr. Sv.	120,73	120,72	120,77	120,68	120,70	120,71	120,64	120,68	120,71	120,75
Fol.	172,74	172,83	172,83	172,81	172,75	172,70	172,80	172,81	172,72	172,75
Fr. B.	12,49	12,485	12,4875	12,48125	12,48	12,48	12,47	12,48125	12,48	12,485
Franco francese	126,14	126,25	126,20	126,21	126,35	126,09	126,25	126,21	126,09	126,10
Lst.	1743,06	1743,15	1742,90	1742,40	1743 —	1742,95	1742,50	1742,40	1742,95	1743 —
Dm. occ.	157,16	157,10	157,08	157,03	157 —	157,04	156,90	157,03	157,04	157,05
Scell. Austr.	24,14	24,15	24,16	24,145	24,10	24,15	24,135	24,145	24,15	24,15
Escudo Port.	21,72	21,72	21,73	21,735	21,75	21,73	21,7175	21,735	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,42	10,425	10,43	10,4325	10,43	10,43	10,425	10,4325	10,43	10,43

Media dei titoli del 30 dicembre 1966

Rendita 5 % 1935	104,875
Redimibile 3,50 % 1934	100,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,325

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1966

1 Dollaro USA	624,525
1 Dollaro canadese	575,825
1 Franco svizzero	144,222
1 Corona danese	90,45
1 Corona norvegese	87,37
1 Corona svedese	120,66
1 Fiorino olandese	172,805

1 Franco belga	12,476
1 Franco francese	126,23
1 Lira sterlina	1742,45
1 Marco germanico	156,965
1 Scellino austriaco	24,14
1 Escudo Port.	21,726
1 Peseta Sp.	10,429

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre successivo, registro n. 37 Finanze, foglio n. 2, è stato respinto il ricorso straordinario proposto con atto in data 7 settembre 1964 dalla signora Fragasso Giovanna nata Vadalà, commessa avventizia autorizzata del lotto, avverso il decreto ministeriale n. 25000 del 24 dicembre 1963, col quale venne disposta l'esclusione della interessata dalla nomina ad aiutoricevitrice del lotto.

(10675)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8589 in data 25 dicembre 1966, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento ed il direttore di divisione del Ministero dei lavori pubblici, dott. Corrado Romeo, è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto stesso, per il periodo di mesi sei.

(10880)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1966, registro n. 23, foglio n. 114, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal signor Pastore Michele avverso il provvedimento 31 ottobre 1964, numero 25608, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva respinto la domanda del Pastore medesimo, diretta ad ottenere il collocamento fra il personale del ruolo aggiunto della carriera di concetto — geometri del Genio civile — ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

(10491)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1966, registro n. 23, foglio n. 112, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Pinnavaia Salvatore avverso il decreto ministeriale 15 maggio 1963, n. 26442, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva disposto, tra l'altro, che il maggiore trattamento economico conseguente al collocamento del predetto impiegato nel ruolo speciale transitorio di gruppo *B* - segretari contabili del Genio civile - era da corrispondersi con la stessa decorrenza della sua cancellazione dal ruolo organico degli assistenti del Genio civile.

(10492)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di reclusione di Procida

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di reclusione di Procida, con la retribuzione iniziale di L. 556.700 annue lorde (gruppo 5°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;
b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;
f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
g) avere ottemperato *alle leggi sul reclutamento militare*;
h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Napoli.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli spiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspi-

rante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune di difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1966
Registro n. 40 *Grazia e giustizia, foglio n.* 47

(10660)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Modifiche alla Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1965, registro n. 3, foglio n. 12, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinque posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 5, foglio n. 215, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Considerata l'opportunità di modificare, in parte, l'art. 14 del bando, relativamente alla composizione della Commissione esaminatrice e quindi la Commissione stessa;

Considerata la necessità di sostituire gli attuali presidente e segretario della Commissione rispettivamente, direttore centrale dott. Angelo Caruso ed ispettore di prima classe dott. Giovanni Iacovelli, impossibilitati per ragioni di servizio, ad espletare lo incarico loro affidato;

Considerata la necessità di sostituire il prof. Luigi Salvaggio e la prof.ssa Elsa Germani Kruckel, rispettivamente membro e membro aggiunto, per la prova di lingua tedesca della predetta Commissione, impossibilitati ad espletare l'incarico loro affidato, il primo perchè collocato a riposo e la seconda per ragioni di salute;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 14 del bando per il concorso di cui alle premesse, è modificato come segue:

« La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro e sarà composta da:

un funzionario del ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, presidente;

due docenti di materie su cui vertono le prove di esame, in *Istituti statali di istruzione secondaria di 2° grado*, membri;

due funzionari, rispettivamente, del ruolo del personale tecnico e di quello del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore principale, membri ».

Art. 2.

Il direttore centrale dott. Angelo Caruso è sostituito nell'incarico di presidente della Commissione di cui al precedente articolo, dal direttore centrale ing. Giorgio Gristina.

Il prof. Luigi Salvaggio è sostituito nell'incarico di membro della Commissione di cui sopra dal prof. Carlo Fattorini docente di tecnologia meccanica presso l'Istituto tecnico industriale « Armellini » di Roma.

L'ispettore generale del ruolo del personale tecnico Fossati ing. Vittorio è sostituito nell'incarico di membro della Commissione predetta dall'Ispettore principale dott. Claudio Lopez del ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

La prof.ssa Elsa Germani Kruckel, membro aggiunto per la prova di lingua tedesca è sostituita in tale incarico dal prof. Berto Perotti, ordinario di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico industriale di Verona.

L'ispettore di 1ª classe dott. Giovanni Iacovelli è sostituito nell'incarico di segretario della Commissione stessa dall'ispettore di 2ª classe dott. Ferdinando Di Martino appartenente al ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1966

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1966
Registro n. 6 *Bilancio Trasporti, I.G.A.C., foglio n.* 122.

(10501)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bitonto (Bari)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 maggio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bitonto (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bitonto, nell'ordine appresso indicato:

1. Bellizzi dott. Francesco	punti	84,18	su 132
2. Ferretti dott. Gustavo	»	78,73	»
3. Ruggieri dott. Angelantonio	»	77,95	»
4. Nuzzi dott. Saverio	»	77 —	»
5. Buono dott. Raffaele	»	76,79	»
6. Mistrangelo dott. Pio	»	75,60	»
7. De Palma dott. Luigi	»	74,90	»
8. Calistri dott. Umberto, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74,72	»
9. Coverlizza dott. Mario	»	74,72	»
10. Finarelli dott. Arnaldo	»	74,72	»
11. Albano dott. Benedetto	»	74,19	»
12. Russomanno dott. Guido	»	74,10	»
13. Piizzi dott. Tommaso	»	73,93	»
14. Pasquale dott. Giusto	»	73,68	»
15. D'Alessandria dott. Giuseppe	»	73,55	»
16. Fedele dott. Antonino	»	73,50	»
17. Martone dott. Pasquale	»	73,18	»
18. Mistretta dott. Francesco	»	72,70	»
19. Gioia dott. Giacomo	»	72,47	»
20. Fioretti Renato	»	72,43	»
21. Salzano dott. Antonio	»	72 —	»
22. Pace dott. Domenico	»	71,95	»
23. Verga dott. Vincenzo	»	71,16	»
24. Spani dott. Tommaso	»	71,06	»
25. Cappa Francesco	»	70,89	»
26. Cacciotti Sergio	»	70,58	»
27. Petronio Bartolomeo	»	70 —	»
28. Bonini Celso	»	69,95	»
29. Bartelloni dott. Manlio	»	69,86	»
30. Mastrangelo Domenico	»	69,80	»
31. Sacchitelli dott. Mario	»	69,63	»
32. Dal Fior dott. Domenico	»	69,10	»
33. Cavalieri dott. Leovigildo	»	68,57	»
34. Milano Vito Rocco	»	68,50	»
35. Preteroti Bruno	»	67,66	»
36. Montagano Mario	»	67,58	»
37. Bernardi Celio	»	67 —	»
38. Salani dott. Aroldo	»	66,63	»
39. Pettinicchiò dott. Matteo	»	66 —	»
40. Trapani Leopoldo	»	65,57	»
41. Mondino Vittorio	»	64 —	»
42. Amerise Gaetano	»	63,66	»
43. Pastore dott. Ettore	»	63,31	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(10499)

MINISTERO DEL TESORO

Riduzione di un posto nel concorso a ventinove posti di operaio manovale di 4ª categoria in prova presso la Zecca

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 207903 in data 5 settembre 1966, in corso di registrazione, con il quale è stato indetto un concorso a ventinove posti di operaio manovale di 4ª categoria in prova presso la Zecca;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici;

Considerata la necessità di riservare alle categorie suddette la percentuale di posti previsti dalla predetta legge 1966/851;

Decreta:

Il numero dei posti di operaio manovale di 4ª categoria in prova presso la Zecca messi a concorso col decreto ministeriale 5 settembre 1966, n. 207903, viene ridotto a ventotto unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1966
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 1

(10871)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a duecento posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il 2° supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 7 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1966, registro n. 28, foglio n. 23, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a duecento posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

(10870)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.